



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'Impresa

Roma, 26/04/2024

Prot. 0003546

Com. n. 32

Oggetto: Riforma fiscale - Schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*" – (Atto Governo n. 152).

Premessa

L'11 marzo 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*" (Atto Governo n. 152).

Il predetto provvedimento legislativo è stato, quindi, trasmesso, lo scorso 22 aprile, alle Commissioni Parlamentari competenti per il previsto parere.

Il decreto in esame, di attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111 ("*Delega al Governo per la riforma fiscale*"), apporta diverse modifiche alla disciplina della riscossione, al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

1. Pianificazione annuale dell'attività di riscossione (art. 1)

L'articolo in esame stabilisce che l'Agenzia delle entrate-riscossione debba svolgere le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

2. Adempimenti dell'Agente della riscossione (art. 2)

Con l'articolo in esame, è stabilito che l'Agenzia delle entrate-riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dovrà svolgere l'attività di pianificazione annuale della riscossione, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

1. la salvaguardia del credito, con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
2. il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
3. la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate;
4. la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese, secondo ulteriori modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

3. Discarico automatico o anticipato (art. 3)

L'articolo in esame stabilisce che le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, siano automaticamente scaricate secondo quanto stabilito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-riscossione potrà trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

1. la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
2. mediante accesso effettuato, prima del discarico, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.



4. Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti (art. 4)

L'articolo in esame prevede una esclusione temporanea al discarico automatico per le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per le quali:

- al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali. Rispetto a tali quote, il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura;
- tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi, ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre, ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. Rispetto a tali quote, il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione.

5. Riaffidamento dei carichi (art. 5)

L'articolo stabilisce che, fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza deve essere computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

- gestita direttamente dall'ente creditore;
- affidata dall'ente creditore in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica;
- riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione, mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale. Tale riaffidamento è volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni, di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Le condizioni di adesioni al servizio di riaffidamento dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-riscossione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente



decreto. L'adesione a tali condizioni dovrà essere comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.

In caso di riaffidamento:

- l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione, di cui all'art. 50 del DPR n. 602 del 1973;
- se al termine del biennio pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;
- le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.

In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può entro il predetto termine e sempre che il diritto di credito non si è prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la loro pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-riscossione.

6. Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione (art. 6)

L'articolo in esame stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifichi la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale, di cui all'art. 1 prima commentato, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione, di cui all'art. 59 del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300.

Sono previsti i controlli dell'ente creditore, distintamente, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per quelle affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente a tali ultime quote, e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione posti in essere per le stesse quote fino alla predetta data del 31 dicembre



2024, si prevede che trovi applicazione l'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (ai sensi del quale per i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, indipendentemente dall'importo, non si applica la disciplina della discarico per inesigibilità e non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile, fatti salvi i casi di dolo).

I controlli dell'ente creditore dovranno essere effettuati secondo i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate e con le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, fermo restando che la percentuale delle quote da sottoporre a controllo su quelle automaticamente discaricate:

- per i crediti tributari erariali, è compresa tra il 2 e il 6%;
- per i restanti crediti, è contenuta nella misura massima del 5%.

L'attività di controllo deve iniziare con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. L'ente creditore potrà, altresì, chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote da sottoporre al controllo, il cui esame è effettuato presso l'Agenzia delle entrate-riscossione.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione dei flussi informativi telematici, l'ente dovrà assegnare all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

Con riferimento alle quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, nel caso in cui dal mancato rispetto del termine entro cui effettuare la notificazione della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione del credito (art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto in esame), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, l'ente deve notificare, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti:

- dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.

Stesso obbligo a carico dell'ente, con riferimento alle quote affidate fino al 31 dicembre 2024, se in caso di mancato rispetto del termine entro cui effettuare la notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito (art. 2, comma 1 b) del decreto in esame),

relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto.

L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, deve notificare all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali, decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione sarà pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.

Le eventuali omissioni, irregolarità e vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comporteranno l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, salvo che vi sia dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave:

- del termine entro cui effettuare la notificazione della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione del credito (art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto in esame), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- del termine entro cui effettuare la notificazione degli atti interruttivi della prescrizione del credito (art. 2, comma 1, b) del decreto in esame), sia derivata la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.

Le disposizioni sulla definizione agevolata non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli eventuali interessi.

7. Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione (art. 7)

L'articolo in esame prevede la costituzione di una commissione – tramite un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – per l'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione e proporre al Ministro dell'economia e delle finanze

le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico del magazzino in parola.

La commissione sarà composta da un presidente di sezione della Corte dei conti e da due rappresentanti provenienti, rispettivamente, dal Dipartimento delle finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero.

In base all'articolo in commento, il discarico dovrà avvenire entro:

- a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

8. Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025. (art. 8)

Viene previsto che le disposizioni in materia di riscossione si applicano anche alle quote non riscosse **affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025**, riguardanti le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione UE, Euratom 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020), e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015).

A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote in parola saranno sottoposte alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dal decreto in esame (di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d)).

Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, (chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, oppure assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti), le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.

Invece, sono discaricate le quote che non sono sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento.

Sono escluse temporaneamente dalla verifica - e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi- le quote per le quali:

- a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o



concorsuali. In tali casi, la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura.

- b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, oppure sono intervenute dilazioni di pagamento, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. In tali casi, la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione.

In assenza delle predette verifiche le quote sono scaricate.

Successivamente al discarico per i casi previsti dall'articolo in esame, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato e le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto in esame, in tema di riaffidamento dei carichi.

9. Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 (art. 9)

L'articolo in esame prevede che le disposizioni in materia di riscossione si applichino anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020) e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015), **affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.**

In caso di mancata riscossione delle quote in questione entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto in esame. Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2 (chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, oppure assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti), le quote oggetto della



comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.

Saranno discaricate le quote non verificate entro il 31 dicembre 2033.

Invece, sono temporaneamente escluse dalla verifica - e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi - le quote per le quali:

- a) alla data del 31 dicembre 2031, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali., In tali casi, la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura.
- b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), ovvero sono intervenute dilazioni di pagamento (ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio. In tali casi, la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione.

Le medesime quote sono discaricate in assenza di verifica nei rispettivi periodi indicati dalla norma.

Successivamente al discarico, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato e le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto in esame, in tema di riaffidamento dei carichi.

10. Norme di coordinamento e abrogazione (art. 10)

Per esigenze di coordinamento normativo, l'articolo 10 abroga alcune disposizioni che risultano discordanti con le nuove previsioni normative introdotte con il decreto in esame.

In particolare, vengono abrogati le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228 del 2012 e all'articolo 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 123 del 2011, relative al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, che

risultano di fatto superate alla luce delle funzioni demandate al Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016.

Sono, inoltre, abrogate le disposizioni dettate dagli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999 e i commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 2014, che fanno espresso riferimento alle comunicazioni di inesigibilità, non più contemplate nel nuovo sistema.

11. Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione (ART.11)

L'articolo in esame interviene nei rapporti tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di realizzare una effettiva integrazione logistica tra i due enti. Nello specifico, è ora previsto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa fruire di tutte le soluzioni allocative che sono nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo di immobili demaniali e, previo rimborso della corrispondente quota di canone, nel caso di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali.

12. Disposizioni in materia di dilazione (art. 12)

In coerenza con le indicazioni dettate dalla legge delega, il **comma 1** dell'articolo in esame interviene sulla disciplina in materia di dilazione del pagamento, di cui all'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Nello specifico, viene ora previsto che, in presenza di debiti di **importo inferiore a 120.000 euro**, l'Agenzia delle entrate-riscossione, su semplice richiesta del contribuente che **dichiari** di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possa concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di:

- a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Invece, su richiesta del contribuente che **documenti** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, in caso di **debiti di importo superiore a 120.000 euro**, viene ora previsto che l'agente della riscossione possa concedere una dilazione di pagamento, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa:

- da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;



- da 97 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Nel novellato articolo 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, vengono inoltre indicati i parametri necessari per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che tale valutazione debba tenere conto:

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e dell'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per gli altri soggetti, dell'indice di liquidità e del rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Viene fatto espresso rinvio ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per accertare la temporanea situazione di obiettività difficoltà, nonché di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati.

Ai sensi del **comma 2**, le disposizioni dell'articolo in esame non trovano applicazione con riguardo alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione UE, Euratom 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020), salvo che nelle parti compatibili con quelle del Codice doganale comunitario (di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992) e del Codice doganale dell'Unione (di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013).

Il **comma 3** prevede che, con riferimento alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Viene, infine, previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del novellato articolo 19 e, in base alle risultanze di tale monitoraggio, con riferimento ai debiti importo inferiore o pari a 120.000 euro, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031, il numero massimo di rate potrà essere aumentato da 108 fino a 120, con apposita disposizione di legge.

13. Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento (art. 13)



L'articolo in esame estende la disciplina dell'accertamento esecutivo, previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio del 2010, n. 78, alle seguenti specifiche categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate:

- a. atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione;
- b. avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;
- c. atti di irrogazione delle sanzioni;
- d. avvisi di rettifica e liquidazione;
- e. avvisi di accertamento e liquidazione;
- f. avvisi di rettifica e liquidazione;
- g. avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
 - imposta di registro;
 - imposte ipotecaria e catastale;
 - imposta sulle successioni e donazioni;
 - imposta sostitutiva sui finanziamenti;
 - imposta di bollo;
 - atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle tasse automobilistiche erariali e delle addizionale erariale della tassa automobilistica.

14. Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali (art. 14)

L'articolo 14 inserisce, nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il nuovo articolo 25-bis, rubricato "*Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria*".

In base alla nuova norma, in presenza di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

In tal caso, l'agente della riscossione informa immediatamente i coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

Con l'articolo in esame vengono, anche, introdotte alcune modifiche ai successivi articoli 45 e 50 del medesimo d.P.R. n. 602. Nello specifico, viene ora previsto che, prima di

avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), deve essere notificata preventivamente la cartella di pagamento al medesimo soggetto.

Pertanto, a garanzia del diritto di difesa, non sarà più sufficiente far precedere l'esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione, sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.

15. Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo (art. 15)

L'articolo 15 semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

In particolare, il **comma 1**, intervenendo sulla disciplina dettata dall'articolo 28-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che il pagamento mediante compensazione volontaria trovi applicazione solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro.

Inoltre, viene previsto che la verifica, sul beneficiario, del rimborso debba essere effettuata sull'esistenza di inadempimenti dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e non, invece, sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo.

In caso di mancata compensazione volontaria, viene previsto che le somme da rimborsare restano a disposizione dell'agente della riscossione fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

Viene, altresì, soppressa la previsione del rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese dallo stesso sostenute per la notifica della proposta di compensazione e per la gestione degli adempimenti ad essa relativi.

Per stabilire le modalità di attuazione dell'articolo in esame, viene fatto espresso rinvio ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi a sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il **comma 2**, nel modificare l'art. 20-bis del D.Lgs. n. 46 del 1999, estende l'istituto della compensazione (di cui all'art. 28-ter del DPR n. 602 del 1973) al pagamento delle somme affidate all'agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall'Agenzia delle entrate.

La medesima disciplina viene estesa anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Viene disposto, infine, che l'efficacia delle disposizioni dell'articolo in esame decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti

Il Responsabile
Dott. Vincenzo De Luca